

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 69 IN DATA 11 SET. 2013

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'utilizzazione di strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in microbiologia e virologia.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto;

richiamato l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

premessi che

1. è interesse generale di ARPA Valle d'Aosta essere coinvolta nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con le Università, ove esistono i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
2. l'Università degli Studi di Torino (Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia) ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, così come previsto dall'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980, dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 e dall'articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo n. 257 del 8 agosto 1991;
3. le strutture laboratoristiche dell'ARPA Valle d'Aosta sono state giudicate idonee ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia;
4. il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia e il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia con deliberazioni dell'11 marzo 2013 e del 8 maggio 2013, hanno ritenuto utile ed opportuno addivenire alla stipulazione dell'accordo in oggetto;

esaminata la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'utilizzazione di strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in microbiologia e virologia ed in particolare:

- l'art. 1 inerente agli obblighi di ARPA;
- l'art. 2 con cui Arpa si impegna a finanziare una borsa di studio, a partire dall'anno accademico 2013/2014, per quattro anni di frequenza della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, secondo la legge 30 novembre 1989 n. 398;

assicurativa per eventi legati alle attività che gli specializzandi svolgono presso la struttura;

- l'articolo 8 che prescrive in quattro anni la validità della convenzione in parola, a far tempo dall'anno accademico 2013-2014;

considerato inoltre, che la convenzione non comporta ulteriori oneri finanziari a carico di ARPA, salvo quanto prescritto dall'articolo 4 in merito alle eventuali spese per coperture assicurative per gli specializzandi non medici;


ritenuto quindi di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'utilizzazione di strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in microbiologia e virologia, risultato di apposito confronto istruttorio fra i soggetti interessati, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino – Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta per l'utilizzazione di strutture destinate ad analisi a valenza medico-sanitaria, da parte della Scuola di Specializzazione in microbiologia e virologia, composta da n. 9 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di impegnare in favore dell'Università degli Studi di Torino – Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia, corrente in Torino (TO), Via Giuseppe Verdi n. 8, Codice fiscale 80088230018, ai fini dell'attivazione, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 2 della convenzione in oggetto, delle borse di studio per il quadriennio 2013-2017, la spesa omnicomprensiva di euro 49.200,00 (quarantanovemiladuecento/00) con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" – sub stanziamento 7 Sezione Laboratorio – del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2013-2015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica: cdc 15 per il 20% della spesa, cdc 17 per la restante somma; fp 29), come di seguito ripartita:
 - euro 12.300,00 (dodicimilatrecento/00) per l'anno accademico 2013-2014 (esercizio 2013);
 - euro 12.300,00 (dodicimilatrecento/00) per l'anno accademico 2014-2015 (esercizio 2014),con imputazione della restante spesa di euro 24.600,00 (ventiquattromilaseicento/00) agli esercizi 2016-2017 dell'approvando bilancio 2016/2018, in forza degli obblighi contrattuali;
3. di dare atto che l'accordo:
 - avrà durata di quattro anni, come previsto dall'articolo 8 della convenzione;
 - non comporta ulteriori spese a carico di ARPA, salvo quanto prescritto dall'articolo 4 in merito alle eventuali spese per coperture assicurative per gli specializzandi non medici della scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia ;

4. di individuare la dott.ssa Maria Francesca Borney, quale referente tecnico per la suddetta convenzione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997.



il Direttore generale
Giovanni Agnesod

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA VALLE D'AOSTA PER L'UTILIZZAZIONE
DI STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, DI
AREA SANITARIA, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO**

TRA

L'Università degli Studi di Torino, in prosieguo d'atto denominata "Università", C.F. 80088230018, con sede in Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, in persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ezio PELIZZETTI, nato a Santhià (VC), il 16/2/1944, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 05.03.2012

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in prosieguo d'atto denominato "ARPA Valle d'Aosta", C.F./P.I. 00634260079, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni AGNESOD, nato a Casale Monferrato (AL) il 13/12/1953, a quanto segue autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal Decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione

accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

- le Università possono attribuire le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad enti pubblici e privati che operino in campi di attività compatibili con l'attività didattica da affidare e che siano convenzionati con l'Università;
- ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);
- è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- è interesse generale di ARPA Valle d'Aosta di essere coinvolta nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con le Università, ove esistono i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- il D.Lgs 368/99 disciplina la formazione specialistica dei medici;

CONSIDERATO CHE

- L'Università degli Studi di Torino (Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia) ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzata al completamento della

formazione accademica e professionale, attraverso lo svolgimento dell'attività di tirocinio;

- Il Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia con deliberazione dell'11.03.2013 e il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche con deliberazione dell'08.05.2013, hanno accreditato ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico la struttura in convenzione e ritenuto utile ed opportuno addiventare con essa alla stipula del presente accordo;
- le strutture laboratoristiche dell'ARPA Valle d'Aosta sono state quindi giudicate idonee ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto della convenzione

L'ARPA Valle d'Aosta si impegna ad ospitare presso le proprie strutture i laureati in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, per periodi definiti dalla Direzione della Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza dei laureati in formazione specialistica, l'ARPA Valle d'Aosta garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature destinate ad analisi a valenza medico-sanitaria, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'ARPA Valle d'Aosta mette inoltre a disposizione dell'Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

ART. 2 Borsa di studio

L'ARPA Valle d'Aosta si impegna a finanziare una borsa di studio, a partire dall'anno accademico 2013/2014, per quattro anni di frequenza della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, secondo la Legge 30 novembre 1989 n. 398.

L'ARPA Valle d'Aosta si impegna a versare l'importo pari ad € 12.300,00 annui all'inizio di ogni anno accademico al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche al quale è affidata la gestione amministrativo-contabile della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia.

ART. 3 Modalità tirocinio

Il Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia definisce annualmente, per ciascun laureato in formazione specialistica i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le Strutture inserite nella rete formativa.

Il Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, all'inizio di ogni anno accademico, concorda con i Direttori/Dirigenti delle Strutture individuate per l'attività di tirocinio, i

nominativi dei laureati in formazione specialistica e la durata del periodo di formazione che tali specializzandi svolgeranno presso queste ultime.

Tali nominativi sono comunicati al Rappresentante legale dell'ARPA Valle d'Aosta, che può non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi presupposti organizzativi e funzionali.

SPECIALIZZANDI MEDICI

L'accertamento dell'impegno orario dei medici in formazione specialistica è demandato al Responsabile della Sezione Laboratorio chimico, biologico, microbiologico, il quale risponde di tale controllo al Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione. Il Dirigente si obbliga all'attestazione della regolare frequenza del medico in formazione specialistica, ai fini della certificazione delle presenze.

SPECIALIZZANDI NON MEDICI

L'accertamento della presenza degli specializzandi non medici è demandato al Dirigente che opera nella Struttura oggetto della presente convenzione, il quale risponde di tale controllo al Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione.

ART. 4 Copertura assicurativa

SPECIALIZZANDI MEDICI

Ai medici in formazione specialistica è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'ARPA Valle d'Aosta attiva, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi

e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, la struttura ospitante deve garantire ai medici in formazione specialistica la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'ARPA Valle d'Aosta si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Azienda Sanitaria, sede della Scuola, per gli adempimenti di competenza e all'Università.

SPECIALIZZANDI NON MEDICI

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi con l'attività formativa e didattica specifica.

In ogni caso, la struttura ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'ARPA Valle d'Aosta si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

ART. 5 Collaborazioni alla didattica

La Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, nelle forme previste dalla normativa vigente, potrà affidare al personale dipendente dell'ARPA Valle d'Aosta con comprovata qualificazione professionale e scientifica, le funzioni di Professore a contratto per lo svolgimento sia di

insegnamenti sia di attività integrative e di complemento alla didattica. I dipendenti così come sopra individuati si intendono sin d'ora autorizzati dal rappresentante legale dell'ARPA Valle d'Aosta a tali fini, senza onere alcuno per l'Università.

L'Università – Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia - si dichiara disponibile a fornire, con le modalità e le forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale promosse dall'ARPA Valle d'Aosta.

ART. 6 Sicurezza

Le parti concordano, in riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso l'ARPA Valle d'Aosta che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia differente rispetto alla valutazione effettuata dall'Azienda Sanitaria sede della Scuola di Specializzazione, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex DLgs 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

A tal riferimento l'ARPA Valle d'Aosta si impegna a formare ed informare ogni specializzando sull'eventuale rischio specifico, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'ARPA Valle d'Aosta garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'ARPA Valle d'Aosta lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole

e prescrizioni sopra indicate.

L'ARPA Valle d'Aosta si impegna a dare comunicazione all'Università - Servizio Prevenzione e Protezione - Area Medicina E Chirurgia - Via Verdi, 8 - 10124 Torino - degli accertamenti sanitari effettuati.

ART. 7 Trattamento dei dati e privacy

L'ARPA Valle d'Aosta si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03).

Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto.

ART. 8 Validità

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2013 al 31.12.2017.

ART. 9 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico dell'ARPA Valle d'Aosta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore

(Prof. Ezio PELIZZETTI)